

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Autonomia del Comune. Finalità

1. Il Comune di San Canzian d'Isonzo (Gorizia) e l'ente locale autonomo che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico in coerenza con gli ideali dell'Italia democratica nata con il movimento unitario di liberazione nel rispetto dei principi della Costituzione e delle leggi dello Stato, della Regione e del presente statuto.
2. Il Comune ha autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria.
3. Il Comune di San Canzian d'Isonzo ispira la propria azione al principio di autonomia ed agli ideali di democrazia, solidarietà e civile convivenza ed a criteri di imparzialità, trasparenza, efficienza e pubblicità.
4. Il Comune di San Canzian d'Isonzo garantisce a chi risiede od opera sul territorio comunale pari dignità senza distinzione di sesso, lingua, razza, religione, nazionalità, condizioni personali e sociali.

Art. 2 - Sede, territorio, stemma e gonfalone

1. Il Comune ha sede legale nel centro abitato di Pieris in Piazza Garibaldi n. 37. Il territorio comunale confina con i Comuni di Turriaco, San Pier d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Staranzano, Grado e Fiumicello.
2. Il Comune comprende le località di Begliano, Isola Morosini, Pieris e San Canzian d'Isonzo.
3. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone che sono quelli storicamente in uso, come dall'allegata descrizione araldica.
4. Dello stemma e del gonfalone è vietato l'uso per fini non istituzionali.

Art. 3 – Funzioni

1. Il Comune è titolare di funzioni e poteri propri nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico che esercita nel rispetto delle caratteristiche etniche e culturali garantendo la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed all'attività amministrativa.
2. Esercita altresì le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

3. Costituisce anche circoscrizione di decentramento regionale di circondario provinciale.

Art. 4 - Programmazione economica, sociale e territoriale

1. Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia e provvede per quanto di competenza alla loro specificazione e attuazione adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e cooperazione per la realizzazione delle proprie Finalità.
2. Il Comune di San Canzian d'Isonzo adotta le misure necessarie a valorizzare la presenza ed i contributi specifici delle donne nella collettività ed a rimuovere gli ostacoli che possono costituire discriminazione nei loro confronti.

Art. 5 - Esercizio di funzioni statali

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica, di leva militare nonché gli ulteriori servizi di competenza statale affidatigli dalle leggi secondo i rapporti finanziari e le risorse assicurate.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale del Governo.

TITOLO II - Finalità particolari del comune

Art. 6 - Tutela della persona e della famiglia

1. Il Comune di San Canzian d'Isonzo riconosce il ruolo della persona e della famiglia nella comunità predisponendo, nell'ambito delle proprie attribuzioni, idonei strumenti di tutela.

Art. 7 - Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo: alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
2. Il Comune si adopera per favorire la cultura della prevenzione, attuando il censimento e l'aggiornamento di tutti i rischi naturali o di origine antropica che gravano sul proprio territorio, verificando la possibilità di realizzare adeguati interventi per ridurli, minimizzarli e, se possibile, eliminarli.
3. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.
4. Il Comune promuove la tutela e l'educazione dei consumatori con particolare attenzione all'educazione alimentare dell'età evolutiva.
5. Il Comune per raggiungere tali scopi può avvalersi dell'apporto dell'associazione del volontariato.

Art. 8 - Partecipazione ed apporto giovanile

1. Il Comune riconosce il ruolo del soggetto giovanile e la centralità delle relative problematiche. Favorisce e riconosce ogni iniziativa, anche autonoma, promossa dai giovani per la soluzione di specifiche problematiche.

Art. 9 - Tutela dei beni ambientali e culturali

1. Il Comune promuove la conoscenza dei valori del proprio territorio per preservarli, valorizzarli e reintegrarli con le attività umane.

2. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente attuando piani di difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
3. Tutela e valorizza il patrimonio culturale, storico, artistico ed archeologico, segnatamente per quello romano e paleocristiano, garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 10 - Tutela dei diritti degli animali

1. Il Comune riconosce gli animali come soggetti aventi diritto alla vita ed al rispetto, secondo quanto stabilito dalla "Dichiarazione universale dei diritti degli animali" proclamata a Bruxelles su iniziativa dell'U.N.E.S.C.O. il 27 gennaio 1978, e promuove iniziative che diffondano tali principi.

Art. 11 - Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune riconosce che la cultura e l'informazione sono un diritto dei cittadini sulla quale base si misura la qualità della vita della comunità.
2. Il Comune nello spirito dei principi sanciti dalla Costituzione riconosce tutte le religioni presenti e in futuro possibili sul suo territorio.
3. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
4. Riconosce nel servizio della biblioteca lo strumento che consente di:
 - a) mettere a disposizione di tutti le testimonianze del pensiero dell'uomo e le manifestazioni della sua creatività in uno con le notizie attuali e vitali;
 - b) realizzare la memoria storica della comunità.
5. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale, giovanile e naturalistico.
6. Per il raggiungimento di tali Finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'articolo 7, quinto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
7. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati da apposito regolamento che dovrà, altresì, prevedere il concorso degli enti,

organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 12 - Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, il più possibile integrato con i rispettivi assetti dei Comuni limitrofi, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi e commerciali.
2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica e privata, al fine di assicurare il diritto all'abitazione, privilegiando gli interventi di recupero o di riconversione delle aree già urbanizzate e l'attivizzazione delle infrastrutture esistenti.
3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, garantendo la sicurezza dei pedoni, l'eliminazione delle barriere architettoniche e la realizzazione di piste ciclabili, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

Art. 13 - Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
3. Inoltre il Comune si impegna ad armonizzare e coordinare l'esplicazione dei servizi sociali, produttivi e commerciali con le esigenze complessive e generali dei consumatori, contribuendo ad ottimizzare i tempi della "città".
4. Promuove e sostiene la riconversione dei settori produttivi in termini di razionalizzazione dei consumi energetici, di minimizzazione degli impatti negativi per la salute dell'uomo e dell'ambiente, di utilizzo compatibile delle risorse del territorio.

Art. 14 - Cooperazione europea ed internazionale

1. Il Comune si riconosce come comunità di cittadini che nel loro ambito territoriale, sono titolari della sovranità che appartiene al popolo e persegue le Finalità e i principi della carta europea dell'autonomia locale nel presupposto che la valorizzazione delle autonomie territoriali è strettamente collegato con il processo di unificazione dell'Europa.

1. A questo fine il Comune, in consonanza con l'indirizzo costituzionale dello Stato, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli, opera per la cultura della pace e dei diritti umani e per favorire i processi di integrazione della Comunità Europea e l'allargamento della interdipendenza economica e politica dell'Europa tutta e della comunità internazionale, anche tramite forme di cooperazione, di aiuti in particolari occasioni, di scambi e di gemellaggi con altri enti territoriali qualora l'intervento soddisfi un interesse che non sia esterno al sentimento della popolazione.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

Art. 15 - Organi del Comune

1. Gli organi del Comune sono il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Capo I - Consiglio comunale

Art. 16 - Attribuzioni del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale e l'organo di indirizzo, di organizzazione fondamentale e di controllo politico amministrativo.
2. Adempie alle proprie funzioni, specificatamente affidategli dalle leggi statali e regionali, mediante provvedimenti amministrativi di indirizzo a carattere generale.
3. L'esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.
4. L'elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio comunale sono regolate dalla legge.
5. Le dimissioni del Sindaco, di un assessore o di un consigliere sono irrevocabili. Gli eletti restano in carica fino alla nomina dei loro successori.
6. Il Consiglio comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a. gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, anche in accordo con altri enti ed amministrazioni pubbliche competenti sulla materia da regolamentare, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b. i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche; i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni che non consistano semplicemente in prelievi dai fondi di riserva; i conti consuntivi; i piani territoriali ed urbanistici, i piani di conservazione e di sviluppo, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe ad esse; i pareri da rendere nelle dette materie; le proposte da presentare alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale

- ed ambientale della Regione ai sensi dell'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- c. la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni;
 - d. l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e. l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f. l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g. gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h. la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - i. le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - j. gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
 - k. la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservato dalla legge;
 - l. l'esame delle condizioni degli eletti alla carica di consigliere ed ogni atto inerente alla loro posizione;
 - m. l'elezione del Sindaco e della Giunta attraverso il documento programmatico;
 - n. l'approvazione, il rigetto della mozione di sfiducia. La revoca e la sostituzione di singoli assessori;
 - o. la ratifica dell'adesione del Sindaco ad accordi di programma che comportino variazioni agli strumenti urbanistici; l'approvazione di progetti di opere pubbliche comportanti variante urbanistica;
 - p. l'elezione dei revisori;

- q. l'approvazione dell'atto costitutivo dell'eventuale unione dei Comuni;
 - r. l'individuazione di indirizzi in ordine al coordinamento degli orari degli esercizi commerciali dei servizi pubblici nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici periferici;
 - s. la determinazione delle indennità di carica e di presenza relative agli organi istituzionali;
 - t. le determinazioni in ordine ai diritti connessi alla personalità giuridica: diritto al nome, allo stemma, al titolo di città, alla denominazione di borgate e frazioni, al conferimento della cittadinanza onoraria, agli atti di gemellaggio.
7. Oltre alle competenze attribuite al Consiglio comunale dall'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e attribuita allo stesso competenza primaria, cioè non surrogabile o delegabile alla Giunta con i poteri del Consiglio, su tutto quanto inerisce a organizzazione e pianificazione di traffico e mobilità, modifiche ed alterazioni territoriali, costruzione di opere, sia pubbliche che private che siano soggette a procedure di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, commercio ed annona, salvo quanto attribuito al Sindaco dall'articolo 36, terzo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, servizi pubblici e pubblici uffici.
8. Compete al Consiglio comunale il rilascio del parere sullo studio di impatto ambientale, previsto dall'articolo 13 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43. Per l'espressione di tale parere il Consiglio comunale non può essere convocato d'urgenza ed a tutti i gruppi consiliari deve essere recapitata per tempo almeno una copia dello studio di impatto ambientale, corredata dagli elaborati previsti dal regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 o, in assenza di questo, dall'articolo 11 della medesima legge regionale n. 43 del 1990.
9. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 16-bis - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri componenti, può istituire al proprio interno, con criterio proporzionale, Commissioni per l'esame, l'istruttoria e il referto su particolari e specifiche materie; tali Commissioni potranno essere, di volta in volta, integrate dalla partecipazione di esperti e/o tecnici esterni.
2. La delibera di istituzione dovrà stabilire modalità di funzionamento, poteri della Commissione e durata della stessa. Non sono previste indennità aggiuntive per i membri consiglieri. La Presidenza spetterà in ogni caso ad un membro consigliere.
3. Il referto finale della Commissione avrà la natura giuridica di parere non vincolante. Le sedute di tali Commissioni non saranno aperte al pubblico.

Art. 17 - Funzionamento del Consiglio comunale

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono presiedute dal Sindaco.
2. La prima adunanza del Consiglio Comunale procede prioritariamente alla convalida degli eletti, a ricevere la comunicazione di nomina degli assessori e alla discussione ed approvazione degli indirizzi generali di Governo proposti dal Sindaco.
3. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Consigliere anziano entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
4. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, che stabilisce anche l'ordine del giorno e la data di convocazione, con avviso scritto da consegnarsi al domicilio almeno cinque giorni prima per le sedute del bilancio e del conto consuntivo e per le altre sedute almeno tre giorni prima di quello stabilito.
5. In ogni caso il Sindaco provvede a riunire il Consiglio comunale in un termine non superiore a venti giorni, quando ne faccia richiesta un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
6. In casi d'urgenza, basta che l'avviso con relativo elenco sia consegnato ventiquattro ore prima, ma in questo caso, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei presenti.

7. Il Consiglio comunale si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato di controllo e del Prefetto nei casi previsti dalla legge e previa diffida.
8. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza di metà dei consiglieri assegnati, salvo sia richiesta per legge o per statuto una maggioranza speciale; nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro consiglieri.
9. Il Consiglio non può deliberare, in sedute di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della prima convocazione.
10. Il Consiglio si riunisce obbligatoriamente due volte all'anno:
 - a. per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica e del bilancio preventivo;
 - b. per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente.
11. L'attività del Consiglio è disciplinata da un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti.
12. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata; in caso di nomina di rappresentanti comunali con rappresentanza della minoranza, che dovrà comunque essere garantita, conseguono l'elezione coloro che riportano il maggior numero di voti e comunque l'esponente della minoranza.
13. Le votazioni hanno luogo di regola con voto palese e in seduta pubblica.
14. Nel caso si debbano formulare valutazioni e apprezzamenti su persone di cui si debba discutere collegialmente, il presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.

Art. 17-bis - Consiglio comunale in sede itinerante

1. E' facoltà del Sindaco convocare il Consiglio nelle località e frazioni facenti parte del territorio Comunale, predisponendo allo scopo locali idonei; il Sindaco, nell'effettuare le convocazioni, potrà adottare un criterio di rotazione, in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini interessati.

Art. 18 - I consiglieri comunali

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni o comitati nei quali vengono nominati.
3. I consiglieri che non intervengono ad una intera sessione ordinaria, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale d'ufficio o su richiesta di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.
4. I consiglieri esercitano il diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio comunale e possono formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni secondo i modi e le forme stabilite dal regolamento del Consiglio comunale. La risposta all'interrogazione e all'interpellanza è obbligatoria.
5. Possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del Sindaco in materie che rivestono particolare rilevanza per l'attività dell'ente.
6. Per l'espletto del loro mandato i consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti dal medesimo o ai quali il Comune è associato, tutte le informazioni, le notizie e gli atti in loro possesso. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
7. Possono promuovere la sottoposizione al controllo di legittimità degli atti della Giunta ai sensi del secondo e quarto comma dell'articolo 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
8. I consiglieri possono volontariamente astenersi dal votare tutte le volte che lo reputino opportuno. Debbono astenersi nei casi previsti dalla legge.
9. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo ai rispettivi consigli. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
10. È consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 72, quarto comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di

sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 7, comma 7 della legge 15 ottobre 1992, n. 415.

Art. 19 - Gruppi consiliari

1. I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi consiliari composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti.
2. Ai gruppi consiliari è assicurato quanto necessario per l'esercizio delle loro funzioni secondo l'indicazione della conferenza dei capigruppo, in rapporto alla loro consistenza numerica.
3. È istituita la conferenza dei capigruppo, le cui funzioni sono stabilite dal regolamento del Consiglio comunale.
4. I Capigruppo consiliari, così come individuati dai rispettivi gruppi, esprimono al Sindaco il parere di cui al quinto comma dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Capo II - La giunta comunale

Art. 20 - Giunta comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da 4 assessori.
2. Gli assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere, nel numero massimo di 4.
3. L'accertamento delle condizioni di eleggibilità e compatibilità sarà effettuata dal Consiglio comunale al momento dell'elezione a membro della Giunta comunale.

Art. 21 - Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta Comunale - tra cui un Vicesindaco - e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta

successiva all'elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

2. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato assessore.
3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 22 - Attribuzioni e competenze della Giunta

1. La Giunta è competente per tutti gli atti di amministrazione e gestione che dalla legge o dal presente statuto, non siano riservati al Consiglio, al Sindaco, ed al Segretario.
2. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività collegiale con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del conto consuntivo.
3. Attua gli indirizzi generali del Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
4. Promuove la sottoposizione al controllo eventuale di legittimità, anche su richiesta di un solo Consigliere, quegli atti della Giunta che siano corredati da una dichiarazione di illegittimità del Segretario comunale.

Art. 23 - Organizzazione e funzionamento della Giunta comunale

1. La Giunta comunale si riunisce su convocazione del Sindaco ogni qualvolta si renda necessario o il Sindaco lo giudichi opportuno senza particolari formalità.
2. La Giunta è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione.
3. Tutte le deliberazioni sono assunte con votazione palese.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche ed alle medesime possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i Consiglieri comunali di cui all'articolo 18, quinto comma, nonché esperti, tecnici e funzionari per riferire su particolari problemi.
5. La Giunta esplica la propria attività collegialmente e risponde del proprio operato dinnanzi al Consiglio comunale.
6. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.

7. Il Sindaco e la Giunta rimangono in carica fino all'insediamento dei successori.

Capo III - Il sindaco

Art. 24 - Funzioni e competenze del Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.
2. Il Sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti. Egli sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente statuto.
3. Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, firma, in qualità di presidente, le relative deliberazioni, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché all'esecuzione degli atti.
4. Gli atti monocratici del Sindaco devono rispettare il principio del <<giusto procedimento>>, come previsto dalla legge per gli atti del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale. Si intende per <<giusto procedimento>> quello per cui l'emanazione del provvedimento sia preceduto dalla preventiva istruttoria corredata dai pareri contabili, tecnici e di legittimità.
5. Il Sindaco promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali del Comune, degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.
6. Svolge inoltre i seguenti compiti:
 - a. ***di amministrazione:***
 - 1) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni;
 - 2) il Sindaco nomina i responsabili degli uffici dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
 - 3) rappresenta in giudizio il Comune nei procedimenti giudiziari ordinari ed amministrativi o come attore o come convenuto con l'autorizzazione della Giunta;

- 4) impartisce direttive generali al Segretario in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- 5) convoca i comizi per i referendum consultivi;
- 6) ha potere di delega generale in caso di sua assenza delle sue competenza ed attribuzioni ad un assessore e può delegare particolari attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee ai singoli assessori;
- 7) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- 8) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
- 9) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, di espropriazione che la legge assegna genericamente al Comune;
- 10) provvede al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, delle concessioni ed autorizzazioni edilizie;
- 11) approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali e relative variazioni;
- 12) sovrintende al corpo della polizia municipale;
- 13) coordina gli orari degli esercizi commerciali, servizi pubblici e di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche; determina gli orari di apertura al pubblico dei servizi ed uffici comunali;
- 14) provvede autonomamente a richiedere i finanziamenti e le agevolazioni per i vari settori di intervento di competenza del Comune;
- 15) rilascia attestati di notorietà pubblica;
- 16) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge, dallo statuto o dal regolamento, alle attribuzioni della Giunta e del Segretario comunale;
- 17) stipula i contratti, concede le anticipazioni di legge sui contratti di appalto;
- 18) provvede all'osservanza dei regolamenti, adotta le ordinanze ordinarie e applica le relative sanzioni;
- 19) invita i proprietari a lottizzare;

- 20) classifica le industrie insalubri;
- 21) rappresenta il Comune nelle forme associative e di cooperazione direttamente o con proprio delegato;
- 22) autorizza l'apertura di discariche per inerti.

b. di vigilanza:

- 1) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi, informazioni ed atti anche riservati;
- 2) promuove tramite il Segretario comunale indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- 3) esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali;
- 4) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- 5) può sospendere cautelativamente i dipendenti del Comune;
- 6) presiede la commissione di disciplina;
- 7) coordina le funzioni di controllo che il Collegio dei revisori comunali esercita nei confronti delle Istituzioni;
- 8) accoglie le dimissioni rassegnate dagli assessori.

c. di organizzazione:

- 1) stabilisce gli argomenti dell'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, dispone la convocazione e la presiede;
- 2) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari secondo la disciplina regolamentare;
- 3) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
- 4) dispone la convocazione della Giunta municipale per l'esame delle proposte formulate da ciascun assessore ed iscritte all'ordine del giorno.

d. per i servizi statali:

- 1) provvede ad assolvere le funzioni di polizia giudiziaria nella sua qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza;

- 2) sovrintende, emana direttive ed esercita vigilanza nei suoi compiti di ufficiale del Governo per i servizi di competenza statale;
- 3) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale ed assume le iniziative conseguenti ai sensi di legge;
- 4) emana atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale;
- 5) vigila su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;
- 6) esercita inoltre tutte le funzioni, qui non contemplate, che a lui sono demandate dalla legge.

Art. 25 - Decadenza del Sindaco

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.
3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

Art. 26 - Vicesindaco e deleghe

1. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di sospensione o di impedimento temporaneo, nonchè nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione. Nel caso occorra, gli assessori svolgono le funzioni sostitutive.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco o del Vice Sindaco, ove designato, ne fa le veci l'assessore anziano per età.

TITOLO IV - L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Capo I - Organi burocratici

Art. 27 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile spettanti al Segretario comunale ed ai funzionari. Attua inoltre il principio delle pari opportunità, con particolare riferimento dei tempi di vita e di lavoro, alla salvaguardia della salute ed alla tutela della maternità.
2. La struttura organizzativa del Comune e correlata alle esigenze funzionali e gestionali derivanti dall'espletamento delle attività istituzionali nonché alle proprie dimensioni e si articola in: "Unita operative".
3. L'organizzazione comunale sarà disciplinata da apposito regolamento organico in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità.

Art. 27-bis - Conferenza degli apicali

1. E' istituita una conferenza degli apicali, presieduta dal Sindaco o Assessore da Lui designato e coordinata dal Segretario Comunale la quale si riunirà a cadenza periodica e comunque almeno due volte al mese, su iniziativa del Presidente e/o di almeno due apicali. In tale sede verranno discussi temi specifici di carattere intersettoriale e ciascun apicale potrà richiedere agli altri apicali un parere non vincolante riguardante l'istruttoria che lo stesso sta conducendo; tale parere dovrà poi essere menzionato nella delibera o determinazione di cui l'apicale procedente cura l'istruttoria.
2. Alla verbalizzazione di tali riunioni sarà tenuto ciascun apicale secondo un criterio di rotazione.

Art. 28 - Segretario comunale

1. Il Segretario comunale e l'organo burocratico, funzionario statale al servizio del Comune, che, al fine di perseguire gli obiettivi ed i programmi dell'Amministrazione in base agli indirizzi del Consiglio comunale, in attuazione delle deliberazioni della Giunta e nel rispetto delle direttive del Sindaco dal quale dipende funzionalmente e con l'osservanza dei criteri dettati dal presente statuto e dalle disposizioni regolamentari, assicura lo svolgimento dei compiti previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, esercitando funzioni di collaborazione, consulenza, coordinamento, vigilanza, garanzia di legalità e di direzione complessiva tecnico-amministrativa e gestionale di tutti gli uffici e servizi comunali per il buon andamento del Comune e concorre all'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. Il Segretario comunale nel concreto esercizio delle sue funzioni di gestione amministrativa ha piena potestà di iniziativa e di autonomia nella scelta degli strumenti operativi e svolge attività di carattere organizzativo e provvedimentale con rilevanza interna ed esterna assumendo piena responsabilità secondo le norme di legge e del presente statuto, avvalendosi della struttura organizzativa, dei servizi e del personale dell'ente.
3. In particolare al Segretario comunale compete:
 - a. partecipare alle riunioni degli organi dell'ente con funzioni consultive, referenti e di assistenza curando la verbalizzazione delle decisioni avvalendosi di personale appositamente incaricato; firma le deliberazioni del Consiglio e della Giunta unitamente al presidente della seduta e al componente anziano;
 - b. collaborare con gli organi istituzionali nel perseguire gli obiettivi generali fissati dall'Amministrazione;
 - c. la responsabilità della fase istruttoria delle deliberazioni che si conclude con il parere di legittimità;
 - d. promuovere e cura l'attuazione dei provvedimenti;
 - e. il potere di direzione e di organizzazione in materia di gare, procedure d'appalto, concorsi e selezioni e la presidenza delle relative commissioni;
 - f. la potestà di rogare i contratti nelle forma pubblica amministrativa e di autenticare le sottoscrizioni delle scritture private nei quali il Comune e parte, ha interesse o è destinatario;
 - g. esercitare funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo delle attività organizzative e del personale;

- h. sollevare contestazioni di addebiti, proporre provvedimenti disciplinari ed adottare le sanzioni della censura nei confronti del personale con l'osservanza delle norme regolamentari;
- i. autorizzare le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi dei responsabili delle unità operative semplici con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento organico;
- j. adottare e sottoscrivere gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per le esplicazioni delle proprie competenze;
- k. determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune, l'unità organizzativa o il dipendente responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale nonché dell'adozione del provvedimento finale osservando la metodologia del coordinamento collegiale dei responsabili dei servizi;
- l. adottare le iniziative atte ad assicurare la pubblicità e la visione degli atti e dei provvedimenti del Comune nell'interesse del cittadino con l'osservanza delle norme di legge e di regolamento.

Art. 28-bis - Vicesegretario comunale

1. Ai sensi dell'art. 52, quarto comma, della legge n. 142/90, si istituisce la figura del Vice-Segretario Comunale con funzioni vicarie del Segretario per coadiuvarlo anche nel caso si preveda la figura del Segretario Comunale a scavalco o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
2. Potranno essere costituite, secondo le modalità di cui all'art. 30 del vigente Statuto comunale, collaborazioni esterne aventi ad oggetto le funzioni di cui al comma 1, fatta eccezione per quelle vicarie del Segretario e relative alla sostituzione in caso di vacanza.

Art. 29 - Responsabilità del Segretario e dei responsabili di unità organizzativa

1. Per ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio deve essere richiesto il parere del Segretario comunale sotto il profilo della legittimità ed in ordine alla regolarità tecnica e contabile limitatamente alle sue competenze.

2. Il Segretario comunale e responsabile della correttezza amministrativa e dell'efficienza di gestione in relazione alla generale azione burocratica del Comune attraverso la direzione, il controllo ed il coordinamento dell'attività dei responsabili delle unità operative interessate, nonché responsabile per le iniziative ed i compiti direttamente affidatigli.
3. Risulta inoltre responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni nonché degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, unitamente all'istruttore preposto.

Art. 30 - Collaborazioni esterne

1. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine si potranno costituire, secondo le norme previste nel regolamento organico, collaborazioni esterne di particolare contenuto di professionalità ai sensi dell'articolo 2229 Codice Civile e di alto valore ai sensi dell'articolo 2222 Codice Civile.

Capo II - Servizi e forme associative

Art. 31 - Conferenza dei servizi

1. Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, il Sindaco indice la conferenza dei servizi.
2. La conferenza può essere indetta anche quando l'Amministrazione debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le Amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.
3. Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi al Sindaco il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento delle comunicazioni delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

Art. 32 - Servizi pubblici locali

1. I servizi pubblici esercitabili dal Comune, rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva all'Amministrazione o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati.
2. I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.
3. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:
 - a. in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b. in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale;
 - c. a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d. a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e. a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
4. I modi e le forme di organizzazione dei servizi formeranno oggetto di apposito regolamento.

Art. 33 - Istituzione e azienda speciale

1. Nel caso in cui l'Amministrazione comunale decida di avvalersi, per la gestione dei servizi pubblici delle forme relative all'azienda speciale o all'istituzione, procederà nel modo seguente: il Consiglio comunale approverà lo statuto dell'azienda speciale a maggioranza assoluta dei propri componenti e provvederà allo stesso modo e nella medesima seduta a nominare gli amministratori dell'azienda tra i propri consiglieri o tra i cittadini che, oltre al possesso dei requisiti per l'eleggibilità o la compatibilità alla carica di consigliere, presentino requisiti di professionalità o provata capacità amministrativa.
2. La revoca degli amministratori dell'azienda potrà avvenire nello stesso modo per cause apprezzabili e giustificate.

3. Le disposizioni stabilite al comma 1 si osservano anche per l'istituzione, organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
4. Gli organi dell'azienda e dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
5. Con il regolamento di cui al precedente articolo verranno disciplinati i modi e le forme di organizzazione e di gestione, comprese le procedure con cui l'Amministrazione conferisce il capitale di dotazione, determina le Finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 34 - Convenzioni

1. Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi l'Amministrazione comunale può stipulare apposite convenzioni con la Provincia, e con altri Comuni.
2. La convenzione deriva da un accordo tra le parti che, assumendo forma scritta, determina tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamenti per la propria realizzazione preparata e definita mediante opportune conferenze di servizio tra le parti interessate, viene quindi sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale che delibera a maggioranza semplice dei presenti e votanti.

Art. 35 - Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi, il Comune può costituire con altri Comuni o insieme con la Provincia un consorzio secondo le norme per le aziende speciali previste dalla legge e dal precedente articolo 32, in quanto compatibili.
2. A tal fine il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La composizione ed il funzionamento del consorzio sono regolati dalla legge e dal proprio statuto.

Art. 36 - Accordi di programma

1. L'Amministrazione comunale può concludere appositi accordi per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi, che per la loro realizzazione richiedano l'azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia e Regione, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici nei modi e nelle forme previsti dalla legge.

Art. 37 - Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cooperazione con altri enti locali e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le Finalità previste dalla legge, unione di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e di offrire servizi più efficienti alla collettività.

TITOLO V - ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 38 - Gestione finanziaria

1. La gestione finanziaria e contabile del Comune si svolge secondo le modalità, attribuzioni e competenze definite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

Art. 39 - Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio in conformità alla legge.
2. Costituiscono patrimonio del Comune i beni che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico.
3. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico; essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge. Costituiscono altresì patrimonio comunale indisponibile i beni ambientali ed archeologici.
4. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario.
5. Il responsabile dell'unità operativa di ragioneria risponde personalmente della corretta tenuta dell'inventario, delle necessarie aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.
6. La gestione dei beni comunali è disciplinata da apposito regolamento nell'ambito dei principi di legge.
7. Gli usi civici restano regolati da leggi speciali.

Art. 40 - Finanza locale

1. Nell'ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune ha altresì autonoma capacità impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe adeguandosi ai principi della legislazione tributaria vigente.
3. La finanza del Comune è costituita da:
 - a. imposte proprie;
 - b. addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
 - c. tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d. trasferimenti erariali;
 - e. trasferimenti regionali;
 - f. altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
 - g. risorse per investimenti;
 - h. altre entrate.
4. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale che garantisce l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
5. Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

Art. 41 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge.
2. Il bilancio di previsione per l'anno successivo va deliberato entro il 31 ottobre di ciascun anno, osservando, nella formazione dello stesso, i principi dell'annualità, dell'universalità, della legalità, della veridicità, della pubblicità e del pareggio economico finanziario.
3. La Giunta municipale presenta al Consiglio comunale il progetto di bilancio, corredato dalla relazione previsionale e programmatica e del progetto di

bilancio pluriennale, le proposte di piano degli investimenti e le proposte dei provvedimenti eventualmente necessari a dare coerenza alla manovra finanziaria comunale.

4. La relazione previsionale e programmatica esprime il quadro della situazione economica e finanziaria nel quale il Comune esercita la propria azione amministrativa e ne esplicita gli indirizzi che intende perseguire, individuandone gli obiettivi anche in relazione alla legislazione e alle Finalità programmatiche dello Stato e della Regione.
5. Il bilancio ed i suoi allegati debbono altresì conformarsi al principio della chiarezza e della specificazione.
6. In particolare essi vanno redatti in modo tale da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
7. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dell'unità operativa della ragioneria.
8. L'esercizio finanziario comprende oltre le operazioni inerenti alle entrate ed alle spese, relative alle dotazioni di competenza e di cassa, tutte le variazioni che si verificheranno nel patrimonio durante l'esercizio.
9. I risultati di gestione, attinenti ai costi sostenuti ed ai risultati conseguiti per ciascun servizio, programma o intervento, sono rilevati mediante contabilità economica e rappresentati nel rendiconto che ricomprende sia il rendiconto finanziario sia quello patrimoniale e spiegati da una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione con riferimento ai risultati ottenuti in rapporto alle risorse impiegate, ai programmi e ai costi sostenuti.
10. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 42 - Controllo finanziario e contabile

1. La revisione economico e finanziaria è affidata ad un Collegio di revisori composto da tre membri, eletti dal Consiglio comunale, con voto limitato a due componenti, che devono essere scelti:
 - a. uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente;
 - b. uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
 - c. uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

2. Esso dura in carica per tre esercizi, non è revocabile, salvo inadempienza ed è rieleggibile per una sola volta. Dura in carica fino alla nomina dei successori.
3. I componenti del Collegio dei revisori devono possedere i requisiti per ricoprire la carica di Consigliere comunale e non devono essere parenti od affini entro il quarto grado sia fra di loro sia verso i componenti il Consiglio comunale e la Giunta municipale.
4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune. Collaborano con il Consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo. A tal fine hanno facoltà di partecipare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio anche quando i lavori sono interdetti al pubblico e della Giunta comunale se richiesto.
5. I revisori esercitano inoltre la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione a corredo della deliberazione consiliare che approva il conto consuntivo. Detta relazione è formata da una parte economica ed una descrittiva che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggior efficienza, produttività ed economicità di gestione.
6. Ogni Consigliere può chiedere delucidazioni o accertamenti al Collegio dei revisori relativamente a fatti riguardanti la gestione dell'ente ed il Collegio ne riferirà al Consiglio comunale in sede di relazione periodica.
7. I revisori dei conti rispondono della verità delle proprie attestazioni ed adempiono al loro dovere con la diligenza del mandatario, riferendo immediatamente al Sindaco ed al Segretario di eventuali accertate irregolarità nella gestione dell'ente.
8. Se le irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente sono gravi ne riferiranno immediatamente al Consiglio.

Art. 43 - Contratti e scelta del contraente

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, un apposito regolamento disciplinerà la materia relativa al procedimento contrattuale, nel rispetto delle leggi statali e regionali nonché delle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 44 - Autonomia finanziaria

1. Nell'ambito della autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune determina l'entità e i criteri relativi alla compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento.
2. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi diretti ed indiretti dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.

Art. 45 - Controllo della gestione

1. L'attuazione del controllo interno della gestione si realizza mediante:
 - a. la pianificazione, come processo politico amministrativo di competenza del Consiglio comunale, che consiste nella definizione degli obiettivi;
 - b. la programmazione come scelta dei programmi più adeguati in rapporto ai mezzi finanziari a disposizione, di competenza del Consiglio comunale;
 - c. la redazione e gestione del bilancio di previsione annuale come fase rivolta all'attuazione dei processi decisionali di cui in a) e b) demandata alla competenza della Giunta comunale e della struttura amministrativa per l'aspetto tecnico-attuativo;
 - d. la verifica e l'esame a consuntivo dei risultati ottenuti.
2. Con apposito regolamento di contabilità sono dettate norme specifiche:
 - a. per la rilevazione economica dei costi e dei singoli servizi;
 - b. per la definizione normativa dei rapporti tra revisore ed organi elettivi di governo: Sindaco ed assessori; organi elettivi di controllo, indirizzo e partecipazione: Consiglio e consiglieri comunali; capigruppo ed organi burocratici deputati alla gestione esecutiva dell'attività amministrativa;
 - c. per la puntualizzazione delle specifiche attribuzioni del revisore, nei limiti predeterminati dal precedente articolo 42.
3. La rilevazione contabile dei costi prevede:

- a. la sistematica raccolta dei dati gestionali imputabili alle singole unita operative al fine di pervenire alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione rispetto alla spesa, articolato per settori, programmi ed interventi;
 - b. la determinazione ed elaborazione di indici di produttività.
4. La Giunta comunale autonomamente o su indicazione del revisore, può individuare centri di costo per i quali attivare specifiche forme di rilevazione.

Art. 46 - Inventario dei beni comunali

1. Dei beni comunali deve essere tenuto un inventario contenente l'indicazione e la valutazione dei singoli cespiti.
2. Nella valutazione degli elementi dell'inventario devono essere osservate in quanto compatibili le norme del Codice Civile.
3. La revisione anche parziale delle valutazioni deve essere effettuata periodicamente ed in ogni caso la revisione va completata ogni tre anni. I criteri di revisione devono essere concordati con il Collegio dei revisori.
4. Il regolamento di contabilità potrà prevedere le modalità di tenuta delle scritture per la rilevazione delle operazioni patrimoniali.
5. Della esattezza dell'inventario e della conservazione dei titoli, atti e carte relative al patrimonio sono personalmente responsabili il Sindaco, il Segretario ed il responsabile di ragioneria.

TITOLO VI - PARTECIPAZIONE POPOLARE E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 47 - Partecipazione

1. Il Comune di San Canzian d'Isonzo riconosce nel diritto dei cittadini a partecipare alle funzioni ed alle scelte amministrative la condizione qualificante della propria azione.
2. Il Comune riconosce che presupposto della partecipazione e l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando convegni, incontri, mostre, rassegne, stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa e garantendo, con un apposito regolamento, la periodica informazione attraverso il notiziario comunale.

Art. 48 - Forme di collaborazione dei cittadini

1. Ai fini di garantire la massima trasparenza, imparzialità, tempestività ed efficacia degli atti amministrativi nell'interesse comune e dei destinatari e consentito ad ogni cittadino di partecipare alla formazione nonché alla conclusione di un procedimento che possa recargli pregiudizio o nuocere ai propri interessi.
2. Allo scopo l'Amministrazione, attraverso il responsabile dell'ufficio, potrà attivare direttamente o su istanza dell'interessato una preventiva e motivata informazione sul procedimento instaurato o che si intende instaurare, permettendo all'interessato di presentare le proprie deduzioni in merito e mettendo a disposizione la relativa documentazione.
3. Onde evitare controversie e senza ledere interessi di terzi ed in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, il procedimento potrà concludersi con appositi accordi tra l'Amministrazione e gli interessati nella forma scritta, allo scopo di determinare discrezionalmente il contenuto del provvedimento finale.
4. I modi e le forme di attivazione delle procedure di cui al presente articolo formeranno oggetto di apposito regolamento.

Art. 49 - Azioni del cittadino nell'interesse del Comune

1. Ciascun elettore del Comune può far valere innanzi la giurisdizione ordinario-amministrativa le azioni e i ricorsi che spettano al Comune. La Giunta municipale, in base all'ordine del Giudice che integra il contraddittorio, delibera la costituzione del Comune in giudizio nonché, in caso di soccombenza, il recupero delle spese di giudizio a carico di chi ha promosso il giudizio o il ricorso.

Art. 50 - Valorizzazione delle forme associative e organi di partecipazione

1. L'Amministrazione comunale favorisce l'attività delle associazioni, dei comitati e degli enti esponenziali operanti nel proprio territorio, anche su base di frazione o di quartiere, a tutela degli interessi diffusi o portatori di alti valori culturali, economici e sociali.
2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'ente attraverso gli apporti consultivi, l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazione, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblici ed alla soluzione dei problemi amministrativi.
3. Nell'ambito delle Finalità perseguite dal Comune è istituito l'albo della forme associative.
4. L'Amministrazione comunale potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al comma 1 predeterminandone modi e forme in un apposito regolamento.

Art. 51 - Forme di consultazione popolare

1. In quelle materie di esclusiva competenza locale che l'Amministrazione ritenga essere di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione.

2. In particolare le consultazioni, avviate dagli organi competenti per materia, potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite assemblea, della interlocuzione attraverso questionari e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.
3. L'organo competente potrà avvalersi delle strutture comunali per la realizzazione delle iniziative che dovranno essere precedute dalla più larga pubblicità possibile attraverso la stampa locale.
4. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero pervenire da parte dei cittadini, singoli o associati, formeranno oggetto di attenzione da parte dell'organo interessato, il quale darà comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi.
5. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto e nell'ultimo semestre del mandato amministrativo.
6. Possono essere istituite le conferenze cittadine di settore al fine di permettere l'effettiva partecipazione delle forze economiche e sociali operanti nel territorio comunale nella definizione degli indirizzi e dei programmi di attuazione nei singoli settori di intervento dell'Amministrazione comunale.
7. L'attività e l'organizzazione delle conferenze cittadine di settore sono disciplinate da apposito regolamento comunale.

Art. 52 - Procedura per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare all'Amministrazione istanze, petizioni e proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Le richieste dovranno essere presentate per iscritto ed in duplice copia alla segreteria del Comune che provvederà ad inoltrarle al Sindaco.
3. Il Sindaco affiderà le istanze, le petizioni e le proposte agli organi competenti per materia che, potendosi avvalere degli uffici e di contributi esterni, dovranno esaminare ed esprimere un parere sulla questione entro sessanta giorni.
4. Il Sindaco, attraverso la segreteria, dopo aver comunicato ai cittadini interessati l'iter della pratica, li informerà motivatamente per iscritto nei quindici giorni successivi al parere dell'organo competente, dell'esito del medesimo e dei successivi eventuali sviluppi procedurali.
5. Il rigetto delle istanze, petizioni e proposte dovrà essere succintamente motivato dal Sindaco.

6. Ove i termini sopra citati non venissero osservati, il parere dell'organo si da per reso e le pratiche passano agli uffici competenti per l'istruttoria da farsi entro trenta giorni.
7. Le istanze, petizioni e proposte nonché le relative proposte saranno trasmesse ai capigruppo consiliari.
8. Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività del Consiglio comunale può essere chiesta l'inserzione di un particolare argomento nell'ordine del giorno del Consiglio comunale da parte di un ventesimo del corpo elettorale. Le firme a corredo della richiesta di inserzione all'ordine del giorno vanno autenticate ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Il Consiglio comunale verrà convocato entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di discussione.

Art. 53 - Referendum consultivi

1. Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa e prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi tra la popolazione del Comune in materia di esclusiva competenza locale.
2. Sono escluse dal referendum le materie concernenti: tributi locali, atti di bilancio, norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l'ente e, per cinque anni, le materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo.
3. L'iniziativa del referendum può essere presa dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti o da un quinto del corpo elettorale.
4. Presso il Consiglio comunale agirà una apposita commissione, disciplinata dal regolamento, cui viene affidato il giudizio tecnico di ammissibilità dei referendum proposti dai cittadini, procedendo alla verifica della regolarità della presentazione e delle firme, all'ammissibilità per materia considerate le limitazioni del precedente comma 2 e al riscontro della comprensibilità del quesito referendario.
5. Ultimata la verifica entro trenta giorni dalla presentazione del quesito referendario, la commissione ne presenta una relazione al Consiglio comunale.
6. Il Consiglio, ove nulla osti, indirà il referendum, rimettendo gli atti alla Giunta comunale per la fissazione della data.
7. Nel caso in cui il Consiglio comunale, per motivi di legittimità, si pronunci per il rigetto della proposta referendaria o per il parziale accoglimento, dovrà

assumere apposita deliberazione con la maggioranza assoluta dei propri componenti.

8. Le modalità operative per la consultazione referendaria formeranno oggetto di apposito disciplinare che, approvato dal Consiglio comunale, verrà successivamente depositato presso la segreteria a disposizione dei cittadini interessati.
9. Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato oltre il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto.
10. I referendum possono essere revocati e sospesi, previo parere dell'apposita commissione e con motivata deliberazione del Consiglio comunale assunta a maggioranza assoluta dei componenti, quando l'oggetto del loro quesito non abbia più ragion d'essere o sussistano degli impedimenti temporanei.

Art. 54 - La pubblicità degli atti

1. Gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici fatte salve le previsioni di legge e del regolamento sul diritto di accesso per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese o il risultato dell'azione amministrativa.
2. Presso gli uffici comunali dovrà essere possibile per i cittadini interessati, secondo i modi e le forme stabiliti dall'apposito regolamento, avere informazioni precise sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame della domanda, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.
3. Tutti i cittadini, singoli od associati, hanno diritto di accedere agli atti amministrativi ed ai documenti del Comune per il rilascio di copie, previo pagamento dei soli costi di riproduzione, secondo le disposizioni di legge e di regolamento.

Art. 55 - Difensore civico

1. E' istituito l'ufficio del difensore civico il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale segnalando al Sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Il difensore civico, per l'adempimento dei propri compiti, può chiedere l'esibizione, senza limiti del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento; ottenere tutte le informazioni circa lo stato della pratica e le cause delle eventuali disfunzioni; accedere a qualsiasi ufficio per ulteriori accertamenti.

TITOLO VII - ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 56 - Potestà regolamentare

1. Nel rispetto della legge e dello statuto il Consiglio comunale adotta i regolamenti per l'organizzazione e funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Prima della loro adozione gli schemi di regolamento verranno depositati per otto giorni presso l'ufficio di segreteria e del deposito verrà data notizia al pubblico con avviso pubblicato nell'Albo pretorio ed in ogni altra forma utile, onde consentire agli interessati la presentazione di osservazioni o memorie in merito al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla loro formazione.
3. Il regolamento, una volta ottenuto il visto di legittimità, diventerà obbligatorio nel decimo giorno successivo a quello della sua rinnovata pubblicazione.
4. Rimane ferma la necessità dell'omologazione prevista da leggi speciali.

Art. 57 - Potere di ordinanza

1. Il Sindaco, o gli assessori per delega, ha il potere di emettere ordinarie ordinanze per dare attuazione a disposizioni contenute in regolamenti comunali ed in leggi e regolamenti generali con le quali imporre ai soggetti interessati, a seconda dei casi, obblighi positivi o negativi da adempire.
2. In materia di edilizia, polizia locale, igiene e sanità pubblica, il Sindaco può adottare ordinanze straordinarie, ove ricorrano gli estremi della contingibilità, dell'urgenza e dell'interesse pubblico.
3. Il provvedimento deve essere mantenuto nei limiti richiesti dall'entità e natura del pericolo cui si tende ad ovviare.
4. Di regola l'ordinanza deve avere la forma scritta ed essere notificata a mezzo del messo comunale all'interessato o agli interessati.
5. Se costoro non adempiono all'ordine impartito dal Sindaco entro il termine stabilito, i lavori necessari verranno fatti eseguire d'ufficio, ove occorra con l'assistenza della forza pubblica ed a spese degli interessati senza pregiudizio dell'eventuale azione penale.

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE FINALI

Art. 58 - Revisione dello statuto

1. Le modifiche allo statuto possono essere sottoposte al Consiglio comunale a seguito di deliberazione adottata dalla Giunta o su richiesta di un quarto dei consiglieri.
2. Il Sindaco cura l'invio a tutti i consiglieri delle proposte predette con i relativi allegati almeno trenta giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.
3. Ogni iniziativa di revisione dello statuto, respinta dal Consiglio comunale, non può essere riproposta se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
4. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo statuto.

Art. 59 - Disposizioni transitorie

1. Fino all'adozione dei regolamenti previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dal presente statuto, restano in vigore le norme dei regolamenti adottati dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con quanto dispongono la legge 8 giugno 1990, n. 142 e lo statuto.

Art. 60 - Entrata in vigore dello statuto

1. Lo statuto comunale, adottato ai sensi di legge, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Con l'entrata in vigore dello statuto cessa la applicazione del regime transitorio disposto dalla legge.

Art. 61 - Disposizione finale

1. La Giunta comunale fissa le modalità per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini che risiedono nel Comune e degli enti e delle persone giuridiche che vi hanno sede.

Descrizione araldica dello Stemma e del Gonfalone di cui all'articolo 2, comma 3

- Stemma:** Scudo sannitico con ornamenti esteriori da Comune (sormontato da corona aurea a cinque torri circondato da due rami d'oro di quercia e d'alloro annodato da un nastro tricolore).
Spaccato superiore in campo azzurro all'aquila d'oro spiegata posante su colonna romana d'argento.
Spaccato inferiore al ripartito sinistro d'oro caricato di tre croci rosse in banda e al ripartito destro rosso porpora caricato dal leone veneto in maestà d'oro.
- Gonfalone:** Drappo rosso ornato di ricami d'oro caricato dallo stemma sopradescritto con centrata l'iscrizione "Comune di San Canzian d'Isonzo".
Asta verticale di velluto rosso con bollette d'oro a spirale. Parti di metallo d'argento e nastri tricolori. Freccia d'argento rappresentante lo stemma comunale.
Cravatta e nastri tricolori.

INDICE SISTEMATICO

Pagina

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

<i>Art. 1 - Autonomia del Comune. Finalità</i>	1
<i>Art. 2 - Sede, territorio, stemma e gonfalone</i>	1
<i>Art. 3 - Funzioni</i>	2
<i>Art. 4 - Programmazione economica, sociale e territoriale</i>	2
<i>Art. 5 - Esercizio di funzioni statali</i>	2

TITOLO II - FINALITA' PARTICOLARI DEL COMUNE

<i>Art. 6 - Tutela della persona e della famiglia</i>	3
<i>Art. 7 - Tutela della salute</i>	3
<i>Art. 8 - Partecipazione ed apporto giovanile</i>	3
<i>Art. 9 - Tutela dei beni ambientali e culturali</i>	3
<i>Art. 10 - Tutela dei diritti degli animali</i>	4
<i>Art. 11 - Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero</i>	4
<i>Art. 12 - Assetto ed utilizzazione del territorio</i>	5
<i>Art. 13 - Sviluppo economico</i>	5
<i>Art. 14 - Cooperazione europea ed internazionale</i>	6

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

<i>Art. 15 - Organi del Comune</i>	7
------------------------------------	---

CAPO I - CONSIGLIO COMUNALE

<i>Art. 16 - Attribuzioni del Consiglio comunale</i>	7
<i>Art. 16-bis - Commissioni consiliari</i>	10
<i>Art. 17 - Funzionamento del Consiglio comunale</i>	10
<i>Art. 17-bis - Consiglio comunale in sede itinerante</i>	11
<i>Art. 18 - I consiglieri comunali</i>	12
<i>Art. 19 - Gruppi consiglieri</i>	13

CAPO II - LA GIUNTA MUNICIPALE

<i>Art. 20 - Giunta comunale</i>	13
<i>Art. 21 - Nomina della Giunta</i>	13
<i>Art. 22 - Attribuzioni e competenza della Giunta</i>	14
<i>Art. 23 - Organizzazione e funzionamento della Giunta comunale</i>	14

CAPO III - IL SINDACO

<i>Art. 24 - Funzioni e competenze del Sindaco</i>	15
<i>Art. 25 - Decadenza del Sindaco</i>	18
<i>Art. 26 - Vicesindaco e deleghe</i>	18

TITOLO IV - L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I - ORGANI BUROCRATICI

<i>Art. 27 - Organizzazione degli uffici e del personale</i>	19
<i>Art. 27-bis - Conferenza degli apicali</i>	19
<i>Art. 28 - Segretario comunale</i>	20
<i>Art. 28-bis - Vicesegretario comunale</i>	21
<i>Art. 29 - Responsabilita del Segretario e dei responsabili di unita organizzativa</i>	21
<i>Art. 30 - Collaborazioni esterne</i>	22

CAPO II - SERVIZI E FORME ASSOCIATIVE

<i>Art. 31 - Conferenza dei servizi</i>	22
<i>Art. 32 - Servizi pubblici locali</i>	23
<i>Art. 33 - Istituzione e azienda speciale</i>	23
<i>Art. 34 – Convenzioni</i>	24
<i>Art. 35 - Consorzi</i>	24
<i>Art. 36 - Accordi di programma</i>	25
<i>Art. 37 - Unione di Comuni</i>	25

TITOLO V - ORDINAMENTO FINANZIARIO

<i>Art. 38 - Gestione finanziaria</i>	26
<i>Art. 39 - Demanio e patrimonio</i>	26
<i>Art. 40 - Finanza locale</i>	27
<i>Art. 41 - Bilancio e programmazione finanziaria</i>	27
<i>Art. 42 - Controllo finanziario e contabile</i>	28
<i>Art. 43 - Contratti e scelta del contraente</i>	29
<i>Art. 44 - Autonomia finanziaria</i>	30
<i>Art. 45 - Controllo della gestione</i>	30
<i>Art. 46 - Inventario dei beni comunali</i>	31

TITOLO VI - PARTECIPAZIONE POPOLARE E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

<i>Art. 47 - Partecipazione</i>	32
<i>Art. 48 - Forme di collaborazione dei cittadini</i>	32
<i>Art. 49 - Azioni del cittadino nell'interesse del Comune</i>	33
<i>Art. 50 - Valorizzazione delle forme associative e organi di partecipazione</i>	33
<i>Art. 51 - Forme di consultazione popolare</i>	33
<i>Art. 52 - Procedura per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte</i>	34
<i>Art. 53 - Referendum consultivi</i>	35
<i>Art. 54 - La pubblicita degli atti</i>	36
<i>Art. 55 - Difensore civico</i>	36

TITOLO VII - ATTIVITA' NORMATIVA

<i>Art. 56 - Potesta regolamentare</i>	37
<i>Art. 57 - Potere di ordinanza</i>	37

TITOLO VIII - NORME TRASITORIE FINALI

<i>Art. 58 - Revisione dello statuto</i>	38
<i>Art. 59 - Disposizioni transitorie</i>	38
<i>Art. 60 - Entrata in vigore dello statuto</i>	38
<i>Art. 61 - Disposizione finale</i>	39

Descrizione araldica dello Stemma e del Gonfalone di cui all'articolo 2, comma 3 **40**

Indice sistematico **41,42,43**